

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

**presentata nella forma elaborata da Pelin Kandemir Bordoli per il Gruppo socialista per la modifica all'art. 26 della Legge per l'innovazione economica (Trasparenza sulle agevolazioni finanziarie alle aziende)**

del 7 maggio 2012

Con la Legge per l'innovazione economica lo Stato vuole sostenere ed incentivare investimenti in ambito industriale che introducono innovazioni rispetto al mercato nel prodotto, nel servizio o nel processo produttivo. Le iniziative proposte in questo ambito possono beneficiare di agevolazioni fiscali e/o contributi a fondo perso.

Nel messaggio del Consiglio di Stato n. 6569 *"Stanziamiento di un credito quadro di fr. 32'000'000.- per la concessione di aiuti cantonali ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 della Legge per l'innovazione economica (L-Inn) del 25 giugno 1997 nel quadriennio 2012-2015"*, sostenuto anche dal nostro gruppo parlamentare, a pagina 14 possiamo ritrovare un bilancio sui 14 anni di applicazione della L-Inn, dal 1998 al 2011.

Un bilancio generale complessivo che non specifica quali aziende abbiano ricevuto degli aiuti in questi anni.

Alla luce dei nuovi dispositivi per la trasparenza dello Stato, ma soprattutto con lo scopo di valorizzare quelle aziende meritevoli che svolgono anche un importante ruolo di apporto e sostegno alla crescita economica del Cantone, il gruppo socialista ritiene importante che i nominativi di queste aziende siano pubblici e conosciuti anche dalle cittadine e dai cittadini. Per questa ragione propone una modifica all'art. 26 della Legge per l'innovazione economica che permetta allo Stato di stilare e pubblicare una lista annuale con l'elenco delle aziende che ricevono aiuti e sostegni di varia forma sulla base della L-Inn.

### **Proposta di modifica:**

#### **Art. 26 - Obbligo d'informare**

<sup>1</sup>Per tutto il periodo in cui riceve un aiuto cantonale o un'agevolazione fiscale, e in ogni caso per 10 anni dalla decisione di aiuto, l'azienda beneficiaria deve trasmettere agli organi competenti stabiliti dal regolamento le informazioni specificate nella decisione di aiuto.

<sup>2</sup>Su richiesta del Dipartimento competente, l'azienda deve autorizzare l'esame dei libri contabili e di altri documenti, come pure autorizzare le banche a fornire i dati corrispondenti alle informazioni richieste.

<sup>3(nuovo)</sup>**Il Dipartimento competente rende annualmente pubblica la lista delle aziende che ricevono dalle Autorità pubbliche aiuti, facilitazioni e sostegni di vario genere corredata dal tipo e dall'entità dei vari aiuti.**

Per il Gruppo socialista:  
Pelin Kandemir Bordoli